



**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE N° 16 DEL 13/03/2019**

**OGGETTO: TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019**

L'anno **2019**, addì **tredecim** del mese di **Marzo** alle ore **20:30**, nella Sala delle Adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto.

All'appello iniziale risultano:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>P</b>	<b>A</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
MAMMI ALESSIO	X		SOLUSTRI CRISTINA	X	
MONTANARI CORINNA	X		BATTISTINI MANUEL		X
GHIRRI ALBERTO	X		SANSIVERI ROBERTO	X	
CAFFETTANI MATTEO	X		DIACCI ELENA		X
MEGLIOLI PAOLO	X		BEGHI DAVIDE		X
SCIANTI GIORGIA		X	CAMPANI MASSIMILIANO	X	
MONTI LUCA	X		SPALLANZANI TIZIANA	X	
MARZANI GIULIA	X		FERRI CHIARA	X	
GALLINGANI MARCELLO		X			

**Presenti: 12    Assenti: 5**

Partecipa alla seduta il Segretario generale **Dott. Rosario Napoleone**.

Il Presidente Del Consiglio **Matteo Caffettani**, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

Sono presenti all'appello iniziale **11 consiglieri e il Sindaco**

Sono presenti gli Assessori: Marco Ferri, Matteo Nasciuti ed Elisa Davoli.

Si dà atto che alla **deliberazione nr. 15** i Consiglieri **presenti sono 12 e il Sindaco** in quanto entra  
Marcello Gallingani;

## **DELIBERAZIONE DI C.C. N. 16 DEL 13/03/2019**

### **OGGETTO: TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC);
- la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti-TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 702, della medesima legge, conferma con riferimento alla IUC la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;
- l'art. 52 del d.lgs. 446/1997 sopra citato attribuisce ai comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

**CONSIDERATO** che la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, sopra richiamata, prevede in particolare :

- all'art. 1, comma 669, così come sostituito dal D.L. 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f), che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- all'art. 1, comma 671, che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- all'art. 1, comma 675, che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

**PRESO ATTO** che la succitata norma, in materia di aliquota prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, così come modificato dall'art.1, comma 1, lett.a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 e, successivamente, dall'art.1, comma 679, lett.a) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della

TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**RICORDATO** altresì che:

- all'art.1, comma 681, che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e che l'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune con regolamento, compresa tra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI;
- all'art. 1, comma 682, che con norma regolamentare adottata ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 446 del 1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro, l'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- all'art. 1, comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi;

**RICHIAMATA** la Legge n. 208 del 28/12/2015 - Legge di Stabilità 2016 - che contiene diverse disposizioni in materia di TASI, in particolare:

- l'art. 1, c. 14, lettera b), stabilisce che all'art. 1 della L. n. 147/2013, il c. 669 è sostituito dal seguente: *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione ad ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9”*, prevedendo in tal modo l'**esenzione dalla TASI** dell'unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ad esclusione delle case di lusso; la stessa esenzione si applica alla quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale;
- l'art'1, c. 15, che aggiunge alle fattispecie equiparate all'abitazione principale dall'art. 13, c. 2, del D.L. 201/2011 le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari Soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- l'art. 1, c. 14, lettera c), stabilisce che *“Per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all' 0,1%. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento.”*;

**RICHIAMATO** l'art. 1, c. 26, della L. n. 208/2015- Legge di Stabilità - sopra richiamata che prevede che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle Leggi Regionali e delle Deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei Tributi e delle Addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

**RICHIAMATI :**

- l'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 232 del 11/12/2016, (legge di Stabilità 2017)
- l'art. 1, comma 37 della Legge n. 205 del 27/12/2017, (legge di Stabilità 2018)

i quali hanno prorogato anche per le annualità 2017 e 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e degli enti locali già previsto per le annualità 2016;

**PRESO ATTO** che per l'anno 2019 non è stato prorogato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, come previsto per gli anni 2016/2017/2018, ma che nonostante ciò non è intenzione di questa Amministrazione aumentare le aliquote TASI da applicare nell'anno 2019;

**DATO ATTO:**

- **CHE**, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013- Legge di Stabilità 2014 - il gettito TASI è diretto alla copertura dei costi dei servizi indivisibili comunali ;
- **CHE** per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, dei quali beneficia l'intera collettività , ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

**CONSIDERATO CHE** sulla base delle stime e simulazioni fatte dal Servizio Tributi il gettito atteso TASI 2019 è di € 450.000,00 euro, che sarà destinato alla copertura di parte dei costi relativi ai servizi indivisibili, quali manutenzione di parchi e servizio ambiente, viabilità, illuminazione pubblica, gestione dei beni patrimoniali e demaniali;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, si considera abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, si considerano equiparate all'abitazione principale:
  - a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
  - c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e dalle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con Delibera Consiliare n. 45 del 31 luglio 2014, si intendono equiparate all'abitazione principale, oltre alle unità immobiliari assimilate per legge sopra riportate, anche le fattispecie assimilate dal vigente Regolamento Comunale in materia di IMU (l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata);

**VISTO** il Decreto Legge n. 47/2014, convertito nella Legge 23 maggio 2014, n. 80, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2014, che, al comma 1 dell'art. 9-bis, ha tolto ai comuni la possibilità di assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini iscritti AIRE, prevedendo, nel contempo che : "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

**RITENUTO** per quanto sopra espresso:

1. di recepire il dettato normativo di cui all'art. 1, c. 14, lettera b), della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016), che prevede l'esenzione dalla TASI dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate;
2. di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), stabilite per l'anno 2018 :

<b>2,5 per mille</b>	<p><b>FABBRICATI MERCE</b></p> <p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</p>
<b>1,4 per mille</b>	<p><b>FABBRICATI PRODUTTIVI</b></p> <p>Fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" (ad eccezione dei D/5)</p> <p>Fabbricati appartenenti alle categorie catastali "C/1" e "C/3" purché non affittati ma utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale</p>
<b>1,0 per mille</b>	<p><b>FABBRICATI RURALI</b></p> <p>dell'agricoltura Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni</p>
<b>0,0 per mille</b>	<p><b>AREE EDIFICABILI</b></p>
<b>0,0 per mille</b>	<p><b>ALTRI IMMOBILI:</b></p> <p>- Unità immobiliare destinate ad abitazione principale e fattispecie equiparate di categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze</p> <p>- Unità Immobiliare di tipologia abitativa (da A/1 a A/9) e pertinenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• locate a canone concertato</li> <li>• locate in regime di libero mercato o patti in deroga</li> <li>• tenute a disposizione del proprietario</li> <li>• sfitte/vuote</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• concessi in comodato gratuito</li> <li>- Immobili censiti nelle categorie catastali A/10 e nell'intero gruppo catastale B</li> <li>- Immobili censiti nelle categorie catastali C/2, C/4, C/6 e C/7 ;</li> <li>- Immobili censiti nelle categorie catastali C/1 e C/3 ad eccezione di quelli non affittati ma utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale a cui si applica l'aliquota dell'1,4 per mille;</li> <li>- Immobili censiti nelle categorie catastali D/5</li> <li>- Alloggi sociali decreto Min Infrastrutture 22/04/2008</li> </ul>
--	---

**RICHIAMATO** il Regolamento per la disciplina del TASI, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 31 luglio 2014, dove si stabilisce anche che, qualora l'immobile sia detenuto o occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è a carico del detentore nella misura del 10% e a carico del possessore nella misura del 90% del tributo complessivamente dovuto;

**PREMESSO** che l'articolo 172 del Testo unico stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: "... *omissis... e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi... omissis...*";

**DATO** atto che il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**PRESO** atto:

- del dettato dell'art. 27, comma 8, della Legge n.448/2001 (Legge Finanziaria 2002), ove il legislatore prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi;
- del dettato dell'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ove il legislatore conferma che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATI:**

- l'art.151, comma 1, del Testo unico il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Pro-

grammazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, che differisce al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, che differisce ulteriormente al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021;

**PRESO** atto che il comma 15 dell'art.13 del D.L. n. 201/2011 dispone che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

**RICHIAMATE:**

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 24674 dell'11 novembre 2013, in cui si stabilisce che la trasmissione telematica degli atti mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.L. n. 446 del 1997 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011;
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 28926 del 02 settembre 2014, con la quale conferma che l' inserimento degli atti deliberativi nel Portale del Federalismo Fiscale, costituisce l'unica modalità di trasmissione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei Regolamenti concernenti la TASI;

**ACQUISITI**, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Dirigente del Settore II "Bilancio e Finanza" dr. ssa Ilde De chiara in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ;
- favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario dr.ssa Ilde De Chiara in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria espresso in data 14/02/2019 (*Allegato A*) ;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000

**UDITA** la relazione unica del Sindaco, Alessio Mammi, e la seguente discussione congiunta, come già anticipato nella deliberazione nr. 15 della presente seduta, per la quale si rimanda al testo della trascrizione del dibattito di cui copia agli atti;

**IL PRESIDENTE** del Consiglio Comunale Matteo Caffettani pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno (nr.6)

**CON VOTI** espressi in forma palese:

favorevoli n. 11;  
 contrari n. 02 (consiglieri Sansiveri Roberto e Massimiliano Campani– MoVimento 5 Stelle);  
 astenuti n. 00;

## **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI RECEPIRE** il dettato normativo di cui all'art. 1, c. 14, lettera b), della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 - Legge di stabilità 2016 - che prevede l'esenzione dalla TASI dell'abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate;
3. **DI CONFERMARE** per l'anno 2019 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) stabilite per l'anno 2018:

<b>2,5 per mille</b>	<p><b>FABBRICATI MERCE</b></p> <p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</p>
<b>1,4 per mille</b>	<p><b>FABBRICATI PRODUTTIVI</b></p> <p>Fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" (ad eccezione dei D/5)</p> <p>Fabbricati appartenenti alle categorie catastali "C/1" e "C/3" purché non affittati ma utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale</p>
<b>1,0 per mille</b>	<p><b>FABBRICATI RURALI</b></p> <p>dell'agricoltura Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni</p>
<b>0,0 per mille</b>	<p><b>AREE EDIFICABILI</b></p>
<b>0,0 per mille</b>	<p>ALTRI IMMOBILI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unità immobiliare destinate ad abitazione principale e fattispecie equiparate di categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze</li> <li>- Unità Immobiliare di tipologia abitativa (da A/1 a A/9) e pertinenze:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• locate a canone concertato</li> </ul> </li> </ul>

<b>0,0 per mille</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• locate in regime di libero mercato o patti in deroga</li> <li>• tenute a disposizione del proprietario</li> <li>• sfitte/vuote</li> <li>• concessi in comodato gratuito</li> </ul> <p>- Immobili censiti nelle categorie catastali A/10 e nell'intero gruppo catastale B</p> <p>- Immobili censiti nelle categorie catastali C/2, C/4, C/6 e C/7 ;</p> <p>- Immobili censiti nelle categorie catastali C/1 e C/3 ad eccezione di quelli non affittati ma utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale a cui si applica l'aliquota dell'1,4 per mille;</p> <p>- Immobili censiti nelle categorie catastali D/5</p> <p>- Alloggi sociali decreto Min Infrastrutture 22/04/2008</p>
----------------------	---

4. **DI PREVEDERE** anche per l'anno 2019 che qualora l'immobile sia detenuto o occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è a carico del detentore nella misura del 10% e a carico del possessore nella misura del 90% del tributo complessivamente dovuto;
5. **DI DARE ATTO** che le aliquote sopra riportate decorrono dal 1° gennaio 2019;
6. **DI DARE ATTO** che l'obbligo di invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell'art.52, comma 2, del D.Lgs n.446/97, sarà assolto, con la trasmissione per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Portale del Federalismo fiscale, come precisato dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 24674 dell'11 novembre 2013;
7. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto deliberativo al Responsabile del Servizio Tributi per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

**SUCCESSIVAMENTE** stante l'urgenza e la necessità con voti espressi in forma palese:

favorevoli n. 11;

contrari n. 02 (consiglieri Sansiveri Roberto e Massimiliano Campani– MoVimento 5 Stelle);

astenuti n. 00;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000 n 267.

**AI SENSI** degli art. 54 – 55 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati e la loro trascrizione dattiloscritta viene depositata agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale quale verbale di seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente Del Consiglio**  
**Matteo Caffettani**  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Segretario Generale**  
**Dott. Rosario Napoleone**  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)